

Ravenna, 9 febbraio 2010

Circolare n. 09/10**OGGETTO: Vidimazione libri sociali
Certificazione ritenute
Certificazione dividendi****VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI**

Ricordiamo che entro il **16 marzo 2010** solo le società di capitali ed enti commerciali equiparati devono effettuare il versamento della **Tassa annuale di Concessione Governativa** per la vidimazione dei libri contabili e sociali nella misura di € 309,87, elevata a € 516,4 se il capitale sociale è superiore a € 516.456,90

Come precisato dalla C.M. 3.5.96, n. 108/E, tra i soggetti obbligati al versamento della tassa annuale rientrano anche:

- le società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte a procedure concorsuali (con esclusione delle società fallite), sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

Sono invece esonerati dal pagamento della tassa in esame:

- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
- le società di capitali dichiarate fallite (Ordinanza Tribunale di Torino, 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese".

La tassa deve essere pagata mediante modello **F24 telematico** con il **codice tributo 7085**, indicando come periodo di riferimento 2010.

In caso di versamento tardivo, gli interessi da ravvedimento dovranno essere sommati al codice tributo relativo alla tassa, mentre il versamento della sanzione dovrà essere effettuato tramite un F23 nel quale bisognerà indicare come codice ufficio "RCC", causale "SZ" e codice tributo "678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative".

CERTIFICAZIONE RITENUTE

Le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (mod. CUD), dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale e redditi diversi corrisposti nel corso del 2009 devono essere rilasciate entro il **1° marzo 2010, poiché il 28 febbraio cade di domenica**, ai sensi dell'art. 4, comma 6-quater, DPR 322/98, che ha modificato l'art. 7 bis del DPR 600/73.

CERTIFICAZIONE DIVIDENDI

Entro il 1° marzo 2010, poiché il 28 febbraio quest'anno cade di domenica, devono essere rilasciate le **certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2009**, utilizzando il modello CUPE 2010, allegato alla presente e scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Il modello CUPE si compone di 4 sezioni; le prime tre sono riservate all'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e del percettore, mentre la quarta è dedicata all'indicazione delle somme corrisposte.

Si ricorda che se in relazione al medesimo soggetto devono essere certificati sia utili sia uno o più proventi equiparati, anche se assoggettati ad aliquote diverse, **devono essere rilasciate distinte certificazioni.**

La principale novità rispetto al modello dello scorso anno consiste nell'inserimento di un apposito campo destinato agli utili corrisposti dalle Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e dalle Società di investimento immobiliare non quotate (SIINQ), i quali sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% o del 15 % qualora relativi alla gestione esente.

La rideterminazione delle percentuali di imponibilità di dividendi, plusvalenze e minusvalenze, attuata dal D.M. 2 aprile 2008, ha **elevato dal 40% al 49,72% la nuova percentuale imponibile di utili e redditi equiparati corrisposti da soggetti IRES e percepiti da società di persone e persone fisiche non imprenditori, su partecipazioni definite qualificate** ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c) del DPR 917/1986. Si ricorda che una partecipazione è qualificata se rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o al 25% del patrimonio o capitale sociale.

La nuova percentuale di tassazione pari al 49,72% è applicabile agli utili e ai proventi equiparati formati con utili prodotti dalla società dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 (ossia dal 2008 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), mentre per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 resta applicabile la percentuale del 40%, anche se distribuiti in seguito.

In particolare, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, i dividendi distribuiti si considerano formati prioritariamente con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio e quindi concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40%.

Riepiloghiamo di seguito brevemente le particolarità relative alle certificazioni dei dividendi.

I soggetti che sono obbligati a emettere la certificazione per i dividendi corrisposti nel 2008 sono:

- le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- le società cooperative;
- enti commerciali residenti soggetti all'IRES;
- gli associanti (comprese ditte individuali e società di persone) in relazione ai proventi erogati all'associato in virtù di un contratto di associazione in partecipazione di capitale o misto di capitale e lavoro;

che nel corso del 2008 hanno distribuito:

- utili assoggettati a ritenuta a titolo di acconto;
- utili non assoggettati ad alcuna ritenuta;
- riserve di capitale che, in virtù della presunzione ex art. 47 TUIR, sono considerati utili o riserve di utili;
- utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza ex artt. 115 e 116 TUIR, formati nei periodi di validità dell'opzione;
- proventi riferiti ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, ex art. 44 comma 2 lett. a) del TUIR;
- interessi riqualificati come dividendi per effetto dell'applicazione della "Thin Capitalization" ex art. 98 TUIR, in vigore fino al 31/12/2007;
- proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza, ad esclusione di quali con apporto di solo lavoro. In tale ipotesi l'obbligo o meno di rilascio della certificazione dipende dalla modalità di tassazione delle somme in capo ai soci.

Non deve essere emessa alcuna certificazione qualora gli utili distribuiti siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Pertanto, non rilevano ad esempio gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

SOGLIA DI IMPONIBILITA' DEI DIVIDENDI

TIPOLOGIA DI	DIVIDENDI TASSATI	
Periodo di realizzo	Esercizio in corso al 31/12/2007	Esercizio successivo al 31/12/2007
<u>Partecipazione qualificata</u> NON detenuta in esercizio d'impresa	40%	49,72% DECORRENZA Utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007
<u>Partecipazione qualificata</u> detenuta in esercizio d'impresa	40%	49,72% DECORRENZA Utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007
<u>Partecipazione NON</u> <u>qualificata</u> detenuta in esercizio d'impresa	40%	49,72% DECORRENZA Utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007
<u>Partecipazione NON</u> <u>qualificata NON</u> detenuta in esercizio d'impresa	Per le partecipazioni NON qualificate NON detenute in esercizio d'impresa, non ci sono state modifiche, pertanto, si continua ad applicare la : <ul style="list-style-type: none"> ➔ ritenuta del 12,50% → su utile (dividendo); ➔ imposta sostitutiva del 12,50% → su plusvalenza/minusvalenza. 	